

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 21 agosto 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 e 4

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 6 cpv. 3 e 4

³ *Precedente capoverso 4*

⁴ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale (senza le suddivisioni interne degli uffici) e le unità più importanti dell'Amministrazione federale decentralizzata sono elencate nell'allegato.

Art. 9 e 10

Abrogati

Titolo prima dell'art. 23

Sezione 4: Informazione e comunicazione

(art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)

Art. 26 **Controllo da parte del Consiglio federale**

(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)

Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l'articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell'articolo 57 LOGA.

¹ **RS 172.010.1**

Art. 27 Controllo dei compiti della Confederazione

(art. 5 LOGA)

¹ Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

² La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

Art. 29 cpv. 1 lett. d

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

- d. il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

*Art. 30 cpv. 2 lett. b e 32**Abrogati*

II

L'allegato (Elenco delle unità amministrative) è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 5 maggio 1999² sull'organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

*Art. 9**Abrogato*

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

21 agosto 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² RS 172.210.10

*Allegato***Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale**

L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

A. Cancelleria federale
Die Bundeskanzlei
Chancellerie fédérale
Chanzlia federala

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale

Nessuna

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:
cancellare

Servizi del Parlamento
 Parlamentsdienste
 Services du Parlement
 Servetschs dal parlament

B. Dipartimenti
Die Departemente
Départements
Departaments

Completamento di un titolo

L'elenco dopo il titolo «2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata» è fatto precedere, per tutti i Dipartimenti, dalla frase «Ne fanno parte segnatamente:».

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Departement federal da giusticia e polizia

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

sostituire:

Ufficio federale di metrologia e accreditamento

...

con:

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento

...

sostituire:

...

Istituto federale della proprietà intellettuale
Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle
Institut federal da proprietad intellectuala

con:

...

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Institut Federal da Proprietad Intellectuala

Dipartimento federale delle finanze
Eidgenössisches Finanzdepartement
Département fédéral des finances
Departament federal da finanzas

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:

completare con:

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Pensionskasse des Bundes PUBLICA
Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Cassa federala da pensiun PUBLICA

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Departament federal per ambient, traffic, energia e comunicaziun

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:

completare con:

Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Servetsch da sorveglianza de la correspondenza per posta e telecomunicaziun

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.